



# COMUNE DI PARRE

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: P.ZZA MUNICIPIO 2 - TEL. 035 / 701002 - FAX 035 / 703545 - COD. FISC. N. 00348260167 - C.A.P. 24020

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE ENTE 10162

Numero 28 Del 28-06-2021

**Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 - TARIFFE ANNO 2021 - CRITERI PER LE MISURE AGEVOLATIVE COVID UTENZE NON DOMESTICHE E MISURE AGEVOLATIVE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021**

### VERBALE

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 20:30, in Via Duca d'Aosta 34/b (Centro Diurno), si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Cominelli Danilo</b>	<b>Presente</b>	<b>RODIGARI OMAR</b>	<b>Assente</b>
<b>TROLETTI ELEONORA</b>	<b>Presente</b>	<b>CABRINI ROSSANO</b>	<b>Presente</b>
<b>COMINELLI MARIO</b>	<b>Assente</b>	<b>ZANOTTI NICHOLAS</b>	<b>Presente</b>
<b>PEDROCCHI STEFANO</b>	<b>Presente</b>	<b>VERZEROLI MARCO</b>	<b>Presente</b>
<b>FERRARI FRANCESCO</b>	<b>Presente</b>	<b>COMINELLI FRANCESCO</b>	<b>Assente</b>
<b>Pimpinella Luigi</b>	<b>Presente</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor Cominelli Danilo in qualità di Sindaco. Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE Dott./Dott.ssa Bonetti Luisella.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

*Relaziona il Vicesegretario comunale.*

*Il Consigliere Ferrari Francesco esprime la contrarietà del proprio gruppo ai metodi di calcolo di ARERA e riconosce invece la bontà delle scelte poste in essere dall'Amministrazione Comunale.*

*Il Sindaco propone un emendamento al testo originario della proposta di deliberazione, al fine di poter distribuire le risorse pervenute dalla Stato per le utenze non domestiche.*

*Il nuovo testo così come proposto, viene, previa votazione, approvato all'unanimità e di seguito riportato.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE** con il presente atto si procede:

- A) all'approvazione del PEF - Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021;**
- B) all'approvazione delle tariffe TARI 2021;**
- C) alla definizione dei criteri per le misure agevolative COVID per le utenze non domestiche;**
- D) alla definizione dei criteri per le misure agevolative per le utenze domestiche;**

**RICHIAMATI:**

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 1 – commi 639 e seguenti - relativi alla istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 – comma 738 - della legge 160/2019 che abolisce, a decorrere dall'1 gennaio 2020, l'imposta unica comunale anzidetta, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; l'articolo 1 della legge 147/2013,
- il comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 27 adottata in data odierna, con cui è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) che entra in vigore dall'1.1.2021;

### **A) PIANO FINANZIARIO ANNO 2021**

**PRESO ATTO CHE** l'art. 1 – comma 527 – della legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a

copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

**RICHIAMATE** le deliberazioni di ARERA:

- n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando un nuovo Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- n. 444/2019 del 31/10/2019, riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021” e il relativo Allegato A, recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020;

**RILEVATO**, altresì, che:

- l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, dispone che il piano finanziario e le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

- con D.L. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

**RICHIAMATO** l'art. 6 della citata delibera ARERA n. 443/2019, in cui viene definita (e di seguito riportata) la procedura di approvazione del piano economico finanziario e la determinazione dei corrispettivi per l'utenza, individuando ruoli e competenze dei vari soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura:

*“6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*

*6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.*

*6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.*

*6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.*

*6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.*

*6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”.*

**VISTA** la deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

**RICORDATO** che nella Regione Lombardia i Comuni svolgono le funzioni di Ente territorialmente competente e pertanto sono ad essi ascritti i compiti di validazione di cui al sopra citato comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019;

**DATO ATTO** ai sensi del sopra citato comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019 l'attività di validazione a carico del Comune viene effettuata da un soggetto terzo in coerenza con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

**DATO ATTO** che, a tal fine, è stato affidato incarico a CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali, come da Determina n. 3 del 16.2.2021;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 37 del 2.9.2020, assunta in applicazione del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI adottate per il 2019 anche per l'anno 2020, con applicazione dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;
- n. 68 del 30.12.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Pef 2020, redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, e dove è stato determinato l'ammontare del conguaglio di € 3.349,00 tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, da ripartirsi in anni tre a decorrere dal 2021 così come deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 2.9.2020;

**DATO ATTO** che l'attuale gestore dei servizi di igiene urbana, G.ECO S.R.L. ha trasmesso il piano economico finanziario 2021 per la parte di competenza (prot. com. 502 del 22.1.2021);

**DATO ATTO**, altresì, che il Comune ha proceduto, dopo aver eseguito le verifiche di correttezza, completezza e congruità, ad integrare il documento anzidetto con i dati di sua competenza a mezzo di società incaricata che ha provveduto, altresì, alla validazione del piano in oggetto;

**VISTI** l'allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (appendici 1, 2 e 3 di cui all'articolo 18 dell'allegato A alla delibera ARERA 443/2019 - tabella dei costi, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità);

**VISTA** la seguente documentazione allegata e parte integrante del presente atto:

- allegato A: Tabella PEF 2021 redatta secondo lo schema di cui all'appendice 1 MTR;
- allegato B: "Relazione di accompagnamento" redatta secondo lo schema di cui all'appendice 2 MTR a cura del Soggetto Gestore (capitoli da 1 a 3) e di questo Comune in qualità di Ente territorialmente competente (cap. 4), corredata dalle dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all'appendice 3 del MTR sottoscritte dal gestore e dal Sindaco;
- allegato C: "Report validazione PEF 2021 rifiuti" redatto da CO.SE.A Consorzio, a seguito dell'incarico affidato a tale scopo come da determina n. 3 del 16.2.2021, da cui si evince l'esito positivo della verifica effettuata;

**DATO ATTO** che il piano finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e quelli forniti dal gestore del servizio, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527 della legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), espone un costo complessivo di euro 213.793,00, di cui parte variabile di € 137.288,00 e parte fissa di € 76.505,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad euro 212.445,76, di cui parte variabile di euro 137.287,55 e parte fissa di euro 75.158,21, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della determinazione Arera N. 2/2020-DRI;

**VERIFICATE**, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 art. 1 della legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

## **B) APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021**

**RITENUTO** necessario procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

**RICHIAMATO** il D.P.R. 274 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**VISTO** il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "*il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158*" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

**TENUTO CONTO** che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

**TENUTO CONTO** che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

**CONSIDERATO** che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

**RICHIAMATO** l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "*L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica*";

### **RITENUTO:**

- di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "*metodo normalizzato*", e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato D) del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che i coefficienti kb, kc e kd vengono applicati nella misura media;
- di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 tra

utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: 74,57%
- Utenze non domestiche: 25,43%

<b>Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche</b>						
<b>% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche</b>						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 158.420,81	% costi fissi utenze domestiche	74,57%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 74,57\%$	€ 56.045,48
		% costi variabili utenze domestiche	74,57%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 74,57\%$	€ 102.375,33
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 54.024,95	% costi fissi utenze non domestiche	25,43%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 25,43\%$	€ 19.112,73
		% costi variabili utenze non domestiche	25,43%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 25,43\%$	€ 34.912,22

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 158.420,81	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 56.045,48
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 102.375,33

<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 54.024,95	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 19.112,73
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 34.912,22

- di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato E) "Tariffe TARI 2021 – Utenze domestiche" e Allegato F "Tariffe TARI 2021 – Utenze non domestiche", quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **RICHIAMATO:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

#### **C) CRITERI PER LE MISURE AGEVOLATIVE COVID PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

**RICHIAMATO** l'art.29, comma 1 del regolamento TARI che stabilisce, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 147/2013 la possibilità di prevedere, in caso di gravi calamità naturali o

particolari situazioni di emergenza sanitaria che abbiano comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività, agevolazioni proporzionali ai giorni di chiusura, in favore di particolari categorie di utenze non domestiche. Nella delibera verranno altresì disciplinati i criteri e i destinatari del riconoscimento delle agevolazioni. Le agevolazioni possono essere concesse previa richiesta dell'interessato o attribuite d'ufficio per il periodo della sospensione dell'attività ed operano di regola mediante compensazione con la prima scadenza TARI utile. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il costo delle agevolazioni o riduzioni è finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**VISTA** la grave situazione economica creata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**PRESO ATTO** che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

**CONSIDERATO** che:

- tra i molteplici effetti sulle Utenze Non Domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

**ATTESO** che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

**RICHIAMATO** l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse



assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2;

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie;

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone testualmente: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”*;

**DATO ATTO** che, ad oggi, non è stata ancora ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Parre la somma di 12.810,00 euro;

**VISTO** il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 3.6.2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati ammontanti ad euro 10.077,00;

**RIBADITO** che il comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, consente ai comuni di “concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella I allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2;"

**CONSIDERATO** che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze non domestiche TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere, **per l'anno 2021**, le seguenti riduzioni tariffarie, tenuto conto dei decreti emergenziali che hanno comportato limitazioni, dirette e indirette, sulle seguenti attività economiche del territorio comunale:

- 1) Riduzione, da riconoscersi d'ufficio per le attività soggette a chiusura o a restrizioni, nella misura del **35 % sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della TARI dovuta per l'anno 2021** alle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
12. Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista)
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
20. Fiori e piante
21. Discoteche, night club

- 2) **Per tutte le attività non ricomprese nel punto precedente**, che dichiarino di aver verificato la diminuzione del fatturato tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019 di almeno il 20%, sarà riconosciuta una **riduzione massima del 25% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della TARI dovuta per l'anno 2021**. La riduzione di cui al presente punto:

- **potrà essere proporzionalmente ridotta in base al numero delle istanze presentate ed alla disponibilità delle risorse a disposizione;**
- **sarà riconosciuta soltanto previa presentazione di apposita domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare la percentuale della diminuzione del fatturato. La domanda dovrà pervenire entro il termine del 10 settembre 2021.**

**RILEVATO** che le precedenti forme di intervento, rientrano nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio e saranno assegnate nei limiti della disponibilità dei fondi all'uopo destinati;

**DATO ATTO** che la spesa massima disponibile è finanziata come segue:

- € 7.577,00 con l'utilizzo delle risorse confluite nella quota vincolata nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2020 (Fondo funzioni fondamentali - art 106 del D.L. 34/2020);
- € 12.810,00 con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

#### **D) CRITERI PER LE MISURE AGEVOLATIVE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

**RITENUTO OPPORTUNO**, in ossequio all'art.3 e ss. della delibera n.158/2020 di ARERA, di attivare e disciplinare, per l'anno 2021, la particolare ipotesi di riduzione del 50 % della quota variabile, per le utenze domestiche disagiate, nelle more della completa definizione ed attuazione delle previsioni contenute nell'art 57-bis del D.L. 124/2019 ed in conformità dell'art. 41 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni necessarie all'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato. I requisiti per usufruire della riduzione sono i seguenti:

- Presentazione dell'istanza e della documentazione idonea alla verifica del possesso delle condizioni necessarie all'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;
- Data scadenza presentazione istanza: **10.9.2021**
- Coincidenza tra intestatario dell'utenza Tari e famiglia dell'occupante;
- Applicazione della riduzione ad una sola utenza ed in particolare alla sola utenza adibita ad abitazione principale della famiglia;
- Essere in regola con il pagamento della Tari relativamente agli anni pregressi;
- L'utente, qualora in possesso dei requisiti sopra indicati, avrà diritto alla riduzione per l'anno 2021, con conguaglio con la rata di ottobre o con l'emissione della rata a saldo.
- La domanda vale per il solo anno 2021

**RILEVATO** che per la riduzione di cui al presente punto si prevede un limite massimo di spesa di euro 2.500,00, finanziabile con l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante dai fondi di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, con nota prot. 4938 del 25/06/2021, allegato al presente atto;

**VISTI** i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del decreto legs.vo 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni;

**VISTO** l'esito della votazione favorevole sulla proposta di emendamento come sopra riportata;

**VISTO** l'esito della votazione sulla proposta così come emendata:  
Consiglieri presenti e votanti n. 8

Con voti:  
Favorevoli n. 8  
Contrari: n. 0  
Astenuti: 0  
espressi nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021 validazione costituita dalla seguente documentazione, allegata e parte integrante del presente atto:
  - allegato A: Tabella PEF 2021 redatta secondo lo schema di cui all'appendice 1 MTR;
  - allegato B: "Relazione di accompagnamento" redatta secondo lo schema di cui all'appendice 2 MTR a cura del Soggetto Gestore (capitoli da 1 a 3) e di questo Comune in qualità di Ente territorialmente competente (cap. 4), corredata dalle dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all'appendice 3 del MTR sottoscritte dal gestore e dal Sindaco;
  - allegato C: "Report validazione PEF 2021 rifiuti" redatto da CO.SE.A Consorzio, a seguito dell'incarico affidato a tale scopo come da Determina n. 3 del 16.2.2021, da cui si evince l'esito positivo della verifica effettuata;
- 3) di approvare l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e quelli forniti dal gestore del servizio, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527 della legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), espone un costo complessivo di euro 213.793,00, di cui parte variabile di € 137.288,00 e parte fissa di € 76.505,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad euro 212.445.76, di cui parte variabile di euro 137.287,55 e parte fissa di euro 75.158,21, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della determinazione Arera N. 2/2020- DRI;
- 4) di dare atto che:
  - a. il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2021, articolo 4 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA 443/2019, previsto nella misura del 2,13% del Piano Finanziario TARI 2020, ammonta a complessivi € 213.793, incremento ripartito tra gestore e Comune in proporzione all'incidenza dei costi MTR, risultante in euro 151.364,00 di competenza del gestore ed in euro 62.429,00 di competenza del Comune;
  - b. il Pef finale 2021 risulta determinato nel rispetto del limite di crescita c.d. tetto ai costi ammissibili per un importo di € 213.793,00 di cui € 137.288,00 relativi ai costi variabili ed € 76.505,00 relativi ai costi fissi; l'importo relativo ai costi fissi viene inoltre ridotto ai fini della determinazione del piano tariffario della componente inerente le detrazioni di cui al comma 1.4 della DETn.2/DRIF/R/RIF ed ammontante ad € 1.347,00;

c. che l'entrata massima tariffaria di cui al comma 4.5 della Deliberazione ARERA n.443/2019, in attuazione dell'art.2 c. 17 della L. 491/95 pari ad € 22.796

5) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021 e pertanto:

- di approvare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato D) del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che i coefficienti kb, kc e kd vengono applicati nella misura media;
- di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
  - Utenze domestiche: 74,57%
  - Utenze non domestiche: 25,43%

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 158.420,81	% costi fissi utenze domestiche	74,57%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 74,57\%$	€ 56.045,48
		% costi variabili utenze domestiche	74,57%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 74,57\%$	€ 102.375,33
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 54.024,95	% costi fissi utenze non domestiche	25,43%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 25,43\%$	€ 19.112,73
		% costi variabili utenze non domestiche	25,43%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 25,43\%$	€ 34.912,22

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 158.420,81	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 56.045,48
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 102.375,33

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 54.024,95	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 19.112,73
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 34.912,22

- di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato E) "Tariffe TARI 2021 - Utenze domestiche" e Allegato F "Tariffe TARI 2021 - Utenze non domestiche", quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

6) di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

7) di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal

01/01/2021;

- 8) di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia;
- 9) di approvare le seguenti ipotesi agevolative per l'anno 2021:

#### **UTENZE NON DOMESTICHE:**

- a. Riduzione per le attività soggette a chiusura o a restrizioni, nella misura del **35% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della TARI dovuta per l'anno 2021** alle seguenti categorie:

- 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 04. Esposizioni, autosaloni
- 05. Alberghi con ristorante
- 06. Alberghi senza ristorante
- 07. Case di cura e riposo
- 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 12. Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista)
- 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- 17. Bar, caffè, pasticceria
- 20. Fiori e piante
- 21. Discoteche, night club

La riduzione di cui al presente punto sarà applicata d'ufficio al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo;

- b. Per tutte le attività non ricomprese nel punto precedente, che dichiarino di aver verificato la diminuzione del fatturato tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019 di almeno il 20%, sarà riconosciuta una **riduzione massima del 25% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della TARI dovuta per l'anno 2021**. La riduzione di cui al presente punto:

- potrà essere proporzionalmente ridotta in base al numero delle istanze presentate ed alla disponibilità delle risorse a disposizione;
- sarà riconosciuta soltanto previa presentazione di apposita domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare la percentuale della diminuzione del fatturato. La **domanda dovrà pervenire entro il termine del 10 settembre 2021**.

#### **UTENZE DOMESTICHE:**

Riduzione del **50 % della quota variabile**, per le utenze domestiche disagiate, nelle more della completa definizione ed attuazione delle previsioni contenute nell'art 57-bis del D.L. 124/2019 ed in conformità dell'art. 41 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni necessarie all'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o fornitura di gas e/o per la fornitura del

servizio idrico integrato. I requisiti per usufruire della riduzione sono i seguenti:

- Presentazione dell'istanza e della documentazione idonea alla verifica del possesso delle condizioni necessarie all'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;
- Data scadenza presentazione istanza: **10.9.2021**
- Coincidenza tra intestatario dell'utenza Tari e famiglia dell'occupante;
- Applicazione della riduzione ad una sola utenza ed in particolare alla sola utenza adibita ad abitazione principale della famiglia;
- Essere in regola con il pagamento della Tari relativamente agli anni pregressi;
- L'utente, qualora in possesso dei requisiti sopra indicati, avrà diritto alla riduzione per l'anno 2021, con conguaglio con l'emissione della rata a saldo.
- La domanda vale per il solo anno 2021

10) di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 9 lettera a) relativamente alle utenze non domestiche saranno finanziate - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio come segue e saranno assegnate nei limiti della disponibilità dei fondi all'uopo destinati:

- per euro 7.577,00 con l'utilizzo delle risorse confluite nella quota vincolata di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 nell'avanzo di amministrazione 2020;
- per euro 12.810,00 con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

11) di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 9 relativamente alle utenze domestiche e stimate complessivamente in euro 2.500,00 saranno finanziate mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante dai fondi di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

12) di stabilire in euro 2.000,00 il limite di spesa massimo per l'applicazione delle riduzioni ammissibili per l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati previste dall'art. 27 del regolamento per la disciplina della Tari, approvato in data odierna;

13) di trasmettere il presente provvedimento completo dei suoi allegati ad ARERA, ai sensi dell'art. 6.4 della deliberazione 443/2019, per l'approvazione definitiva conseguente, mediante l'apposita piattaforma on line;

14) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel portale del Federalismo fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Parre, li 28-06-2021

**IL PRESIDENTE**  
Cominelli Danilo

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
Bonetti Luisella

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*





# COMUNE DI PARRE

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: P.ZZA MUNICIPIO 2 - TEL. 035 / 701002 - FAX 035 / 703545 - COD. FISC. N. 00348260167 - C.A.P. 24020

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

### PROPOSTA

### DELIBERA DI CONSIGLIO

N.27 del 16-06-2021

**Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 - TARIFFE ANNO 2021 - CRITERI PER LE MISURE AGEVOLATIVE COVID UTENZE NON DOMESTICHE E MISURE AGEVOLATIVE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021**

#### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

*Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del d.lgs. 267/2000, il sottoscritto Bonadei Mirella, Responsabile di Servizio, visto l'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*

*Parre, 23-06-2021*

Il Responsabile del servizio interessato  
Bonadei Mirella

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# COMUNE DI PARRE

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: P.ZZA MUNICIPIO 2 - TEL. 035 / 701002 - FAX 035 / 703545 - COD. FISC. N. 00348260167 - C.A.P. 24020

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

### PROPOSTA

### DELIBERA DI CONSIGLIO

N.27 del 16-06-2021

**Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 - TARIFFE ANNO 2021 - CRITERI PER LE MISURE AGEVOLATIVE COVID UTENZE NON DOMESTICHE E MISURE AGEVOLATIVE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021**

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

*Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del d.lgs. 267/2000, il sottoscritto Bonadei Mirella, visto l'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.*

*Parre, 23-06-2021*

Il Responsabile dei servizi finanziari  
Bonadei Mirella

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



# COMUNE DI PARRE

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: P.ZZA MUNICIPIO 2 - TEL. 035 / 701002 - FAX 035 / 703545 - COD. FISC. N. 00348260167 - C.A.P. 24020

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.28 del 28-06-2021

**Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 - TARIFFE ANNO 2021 - CRITERI PER LE MISURE AGEVOLATIVE COVID UTENZE NON DOMESTICHE E MISURE AGEVOLATIVE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021**

Si certifica la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 07-07-2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, sino al 22-07-2021.

Parre, 07-07-2021

Il Responsabile della pubblicazione  
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

PROT. N.	0004938
DEL	25-06-2021
TIT.	II CL. M FASC. 8

Comune di PARRE  
Provincia di Bergamo

Parere del revisore alla proposta di deliberazione n. 27 del 16.06.2021  
*"tassa rifiuti (TARI) – approvazione piano economico finanziario 2021*  
*tariffe anno 2021 – criteri per le misure agevolative covid utenze non*  
*domestiche e misure agevolative utenze domestiche anno 2021"*

Il sottoscritto Belotti Tiziano, in qualità di revisore del Comune di Parre (BG):

premesso che l'art. 239 del TUEL prevede il parere del revisore contabile sulle proposte in materia di programmazione economico-finanziaria;

visto che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 prevede che i Comuni debbano approvare il piano finanziario al fine di determinare la tariffa, individuando, tra l'altro, i costi del servizio e gli elementi utili all'attribuzione della parte fissa e parte variabile della tariffa;

vista la proposta, e relativi allegati, inviata al sottoscritto a) *Piano finanziario 2021*, b) *Approvazione tariffa TARI 2021* e c) *criteri per le misure agevolate covid per le utenze non domestiche*;

visto il Regolamento comunale per la disciplina della TARI;

visto il parere tecnico-contabile favorevole dei responsabili di settore;

il sottoscritto revisore,

esprime parere favorevole sulla proposta di approvazione del 16.06.2021 nr. 27 avente ad oggetto: *"tassa rifiuti (TARI) – approvazione piano economico finanziario 2021 – tariffe anno 2021 – criteri per le misure agevolative covid utenze non domestiche e misure agevolative utenze domestiche anno 2021"*.

Parre – Telgate, 24 giugno 2021

Il revisore

Tiziano Belotti